



Comune di Noventa Padovana

Provincia di Padova

CONCESSIONE n. 4128 del 16/6/97
Prat. n° 204/96

Protocollo n. 16223

CONCESSIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE EDILI O DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA

IL SINDACO

- Vista l'istanza presentata dalla Ditta:

PIA FONDAZIONE ELENA VENDRAMIN CALERGI VALMARANA
Via Valmarana, 10/16 35027 Noventa Padovana PD

in data 12/11/96 con cui viene chiesta la concessione per l'esecuzione dei lavori di: NUOVA COSTRUZIONE N° 2 FABBRICATI AD USO RESIDENZIALE sull'area o sull'immobile, distinto in catasto come segue: sezione U foglio n. 2 mappale 541 - 547 - 542 - 548 - 556 - 558 N.C.T, sito in Via T. Vecellio

- Visto il progetto dei lavori allegato alla domanda;
- Visto il parere dell'Ufficio Tecnico;
- Visto il parere del Settore Igiene Pubblica in data 9/5/97;
Visto il parere della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 25/3/97, verbale n° 6217 "FAVOREVOLE A CONDIZIONE";
- Constatato che il richiedente è proprietario dell'area o ha il necessario titolo alla concessione;
- Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e Polizia Urbana;
- Accertata la conformità dell'opera di progetto al vigente strumento urbanistico del Comune, e a quello Adottato;
- Viste le Leggi vigenti in materia

DISPONE

Alla Ditta PIA FONDAZIONE ELENA VENDRAMIN CALERGI VALMARANA, Via Valmarana, 10/16 35027 Noventa Padovana PD è rilasciata la concessione, fatti salvi i diritti di terzi di eseguire i lavori in premessa indicati secondo il progetto che si allega quale parte integrante del presente atto e comunque nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle condizioni e prescrizioni tutte contenute nella presente.

Constatato che il contributo di concessione previsto dall' art. 3 della L. 10 del 28.01.1977, definito con le modalità previste dalla delibera di C.C. n. 186 del 23.12.1985 in attuazione a quanto disposto dall' art. 117 della L.R. 27.06.1985 n. 61 è determinato in:

- Lire 12389517 di contributo per oneri di urbanizzazione secondaria;
- Lire 5354910 di contributo per costo di costruzione;
- Lire 0 per contributo insediamenti produttivi;
- Lire 0 per contributo sistemazione ambiente e dei luoghi;

la quota totale del contributo per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e dell' eventuale contributo per il costo di costruzione è stata rateizzata in 3 rate uguali di cui la prima (comprendente gli eventuali importi di Insediamento Produttivo e/o Contributo sistemazione

ambiente e luoghi) corrisposta in data 16.06.1997 con bolletta n° 608, la seconda scadente a 18 mesi dal rilascio della presente Concessione Edilizia, la terza scadente a 36 mesi dal rilascio della presente Concessione Edilizia.

I rimanenti 2/3 di Oneri di Urbanizzazione sono garantiti con n° 2 Polizze di Fidejussione rispettivamente n° 978665100 e n° 978665101 del 30.05.1997 delle Assicurazioni Generali S.p.A. Agenzia di Pontedì Brenta.

Resta inteso che il versamento ed il calcolo degli oneri sopraccitati è considerato salvo conguaglio ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Sono fissate le seguenti modalità costruttive e prescrizioni speciali:

LA RETE DI FOGNATURA DOVRA' ESSERE ESEGUITA IN CONFORMITA' AL VIGENTE REGOLAMENTO DI FOGNATURA; PRIMA DEL REINTERRO DELLA STESSA DOVRA' ESSERE CHIESTO ACCERTAMENTO DI REGOLARITÀ' DA PARTE DEI TECNICI DEL CONSORZIO DI FOGNATURA TERGOLA, IN VIA GRANDI, VIGONZA. - IL REFERTO DI SOPRALLUOGO DOVRA' ESSERE ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AGIBILITÀ'-ABITABILITÀ' (SOLO PER ZONE SERVITE DAL CONSORZIO TERGOLA).

PARERE U.L.S.S. 16 DI PADOVA DEL 09.05.1997 PROT. 97/30768-42106 FAVOREVOLE A CONDIZIONE CHE: 1) I "GARAGE" RISPONDANO AI REQUISITI STABILITI DAL D.M. 01.02.1986 "NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO PER LA COSTRUZIONE E L'ESECUZIONE DI AUTORIMESSE E SIMILI".

LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DEL 25.03.97, VERBALE N° 6217 ESPRIME PARERE FAVOREVOLE A CONDIZIONE CHE I CANCELLI CARRAI VENGANO ARRETRATI A M. 5,00 DAL FILO INTERNO DEL MARCIAPIEDE.

Il titolare della presente concessione, il D.L. e l'Assuntore dei Lavori sono responsabili di ogni eventuale inosservanza delle norme di Leggi e Regolamenti, come delle modalità esecutive sopra fissate.

Essi sono inoltre tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate (art. 6 L. 47/1985).

La presente concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi ed è valida per il periodo assentito ad ultimare i lavori.

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi dalla notifica della presente ed ultimati con richiesta di certificato di abitabilità/agibilità entro 36 mesi dalla data di inizio dei lavori, ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il mancato rispetto del termine sopra fissato per l'inizio lavori, comprovato dalla non avvenuta o tardiva denuncia premessa, comporta, senza necessità di alcun provvedimento, l'automatica decadenza della presente concessione.

Prima dell'inizio dei lavori si dovrà provvedere ai seguenti adempimenti, se necessario:

- denuncia delle opere in cemento armato normale, precompresso od a struttura metallica all'ufficio del G.C., conservandone in cantiere una copia vistata(L. 5.11.1971 n. 1086);
- denuncia scritta dei nominativi del D.L. e dell'Esecutore dei Lavori e della data di inizio dei lavori;
- la presentazione del progetto per l'impianto e l'isolamento termico che dovrà essere eseguito in conformità alle norme della L. 10/91 e D.P.R. n.º 412 del 26.08.1993 e succ. modificazioni nonché a quelle di sicurezza previste dal D.M. 1/12/1975 e succ. modificazioni;
- lo scarico delle acque dovrà essere eseguito secondo quanto previsto dalla L. 10/5/1976, n. 319 e successive modificazioni e dal regolamento Comunale di fognatura ottenendo la prescritta autorizzazione.
- ai sensi dell'art 4 della L. 28.02.1985 n. 47, nel cantiere dovrà essere esposto per tutta la durata dei lavori, in maniera ben visibile, un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, degli estremi della presente concessione e dei nominativi del **concessionario**, del progettista, del direttore dei lavori, del calcolatore delle opere in c.a., dell'impresa costruttrice e della data di inizio lavori; inoltre il cartello dovrà riportare ai sensi dell'art. 1 comma 1 e 2 della Legge 46/90, il nome dell'installatore dell'impianto e degli impianti, qualora sia previsto il progetto, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti;

- l'ultimazione lavori dovrà essere comunicata al Comune per iscritto; in caso del mancato rispetto del termine prescritto, salvo il caso di proroga, se assenilità, dovrà essere richiesta una nuova concessione per la parte non ultimata.

La presente concessione è trasferibile ai successori od a venti causa.

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza della Concessione Edilizia in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano iniziati e vengano completati entro il termine di 3 anni dalla data di inizio.



IL SINDACO
Rag. Renato NALESSO

Ruselens

Allegati: copia dei grafici di progetto vistati.

Il sottoscritto dichiara di aver ritirato oggi l'originale della presente concessione con n. 6 allegati e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni cui il rilascio è stato subordinato.

Noventa Padovana, il 17.6.97

IL CONCESSIONARIO

Luigi Pizz

Adempimenti ex art. 4 e 5 L. 241/90

Struttura: Settore Tecnico - Ufficio Edilizia Privata

Funzionario Responsabile del Procedimento: Geom. Sandro BEGHIN

Responsabile dell'Istruttoria: Geom. Silvia BONUGLIA

Orario di ricevimento: Mercoledì - Sabato ore 8.30-12.30 telefono 049/8931246